MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente la concessione di garanzia di Fr. 686.000,— a favore della Società di Navigazione del Lago di Lugano

(del 20 febbraio 1956)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo 18 dicembre 1952 fu accordata la garanzia per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 700.000,— che la Cassa federale dei prestiti in Berna aveva concesso nel 1953 alla Società di Navigazione del Lago di Lugano in Lugano, per permettere a quest'ultima l'acquisto di una motonave.

La Società di Navigazione ci ha informati che la Cassa federale dei prestiti ha denunciato la convenzione concernente il prestito di Fr. 700.000,— per il fatto che le Camere federali hanno ordinato la liquidazione dell'Istituto.

Consigliata dal Dipartimento federale delle finanze, la Società di Navigazione si è rivolta ai Fondi centrali di compensazione A.V.S. a Ginevra per ottenere il nuovo mutuo per liquidare quello contratto nel 1953.

L'Amministrazione dei Fondi centrali di compensazione ha accordato il prestito di Fr. 686.000,— (in origine Fr. 700.000,—) alle seguenti condizioni:

a) ammortamento in 30 anni a contare dal 1.o gennaio 1956;

b) tasso globale fisso d'interesse e ammortamento del 5 ¼ % all'anno (di cui 3 ¼ % interessi), da computare ogni anno sull'importo originario di franchi 700.000,—, e cioè Fr. 36.750,— all'anno, pagabili in due rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre;

c) garanzia del Cantone Ticino per capitale e interessi; il tutto con rinuncia dei Fondi di compensazione al pegno sul materiale natante.

La Società di Navigazione chiede ora di trasferire la garanzia dello Stato, già concessa alla Cassa federale dei prestiti, a favore dei Fondi centrali di compensazione A.V.S. che hanno assunto il nuovo prestito alle condizioni di cui sopra.

Con la rinuncia al pegno da parte dei Fondi centrali di compensazione sul parco natante di proprietà della Società debitrice, il nostro Cantone viene ad assumere un rischio maggiore per il fatto che cade la ipoteca di primo grado, finora accesa a favore del creditore principale che assisteva contemporaneamente anche la fidejussione prestata dallo Stato, poichè il giorno in cui essa avesse portato alla conseguenza di rendere il Cantone debitore nei confronti della Cassa federale dei prestiti, il Cantone medesimo avrebbe goduto della garanzia ipotecaria concessa al debitore principale.

La Società di Navigazione ora domanda, inoltre, che l'ipoteca — alla quale il Cantone fin qui non ha rinunciato e che, pur approvando il trapasso del credito dalla Cassa federale dei prestiti ai Fondi centrali di compensazione, ha rivendicata come garanzia a proprio favore — venga posposta e passi in secondo rango, dopo altra ipoteca, del valore di Fr. 600.000,—, di cui la Società di Navigazione avrà bisogno per finanziare esclusivamente con i propri mezzi e senza l'intervento degli enti pubblici, l'acquisto di una nuova motonave e la riattazione del parco natante esistente, giunto allo stremo dopo 60 anni di attività.

Per questa seconda operazione occorre notare che il nuovo pegno ipotecario, per il fatto di estendersi, sia pure in secondo rango oltre che alla motonave già costruita con i crediti accordati dalla Cassa federale dei prestiti, anche al nuovo parco natante, potrà avere una copertura materiale non lontana dalla copertura precedente e rappresentare quindi, almeno in teoria, una garanzia non di gran lunga inferiore. Occorre però ancora rilevare che, con l'approvazione del decreto legislativo 18 dicembre 1952, venne già accesa una seconda ipoteca, di Fr. 111.030,80 (per un credito ora ridotto a Fr. 105.543,05) a favore dei Comuni che contribuirono a suo tempo al risanamento della Società.

Tutti i Comuni interessati hanno dato il loro consenso alla inscrizione della ipoteca di secondo grado a favore dello Stato del Cantone Ticino per l'importo di Fr. 686.000,— con pari grado a quella concessa ai Comuni per l'importo di Fr. 105.543,05.

Questo Consiglio è d'accordo di rinnovare la garanzia per il pagamento del capitale e degli interessi sul mutuo contratto presso l'Amministrazione dei fondi centrali di compensazione AVS a Ginevra, alla condizione che sia concessa la inscrizione della ipoteca di secondo rango sull'intera proprietà della Società debitrice costituita da fondi e dal parco natante, compresa la motonave in costruzione.

Per poter perfezionare l'operazione vi preghiamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *Soldini*

Il Cons. Segr. di Stato: *Galli*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la garanzia del Cantone per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del prestito di Fr. 686.000,— (in origine Fr. 700.000,—) concesso dai Fondi centrali di compensazione A.V.S. alla Società di Navigazione del Lago di Lugano

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 febbraio 1956 n. 608 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prestare garanzia solidale dello Stato per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 686.000,— concesso dai Fondi centrali di compensazione AVS alla Società di Navigazione del lago di Lugano, alle condizioni stabilite dalla relativa convenzione.

Art. 2. — La garanzia è concessa contro pegno di secondo grado sulle attività di proprietà della Società di Navigazione per l'importo di Fr. 686.000,—

unitamente all'ipoteca di Fr. 111.030,80 (ridotta a Fr. 105.543,05) a favore dei Comuni che hanno contribuito al primo risanamento.

Art. 3. — Le garanzie accordate con i decreti legislativi 18 dicembre 1952 e 21 giugno 1955 per i mutui concessi dalla Cassa dei prestiti della Confederazione rispettivamente di Fr. 700.000,— e Fr. 60.000,— sono estinte.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.